

Udine, 6 agosto 2013

## **Edilizia, il 30 luglio è stato rinnovato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Friuli Venezia Giulia**

Il 30 luglio 2013 è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia.

Si evidenziano gli aspetti normativi di maggior rilievo, modificati rispetto il testo del precedente CCRL del 25.06.2007:

### **Trasferta – art. 12**

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale sono stati assunti viene riconosciuta un'indennità di trasferta giornaliera, quantificata nelle seguenti nuove misure:

- € 1,30 orari (per un massimo di 8 ore giornaliere, pari ad un importo massimo di € 10,40) per prestazioni eseguite oltre i 10 km e fino a 20 km
- € 1,85 orari (per un massimo di 8 ore giornaliere, pari ad un importo massimo di € 14,80) per prestazioni eseguite oltre i 20 km e fino a 30 km
- € 2,05 orari (per un massimo di 8 ore giornaliere, pari ad un importo massimo di € 16,40) per prestazioni eseguite oltre i 30 km.

L'indennità di trasferta viene calcolata con riferimento alla distanza tra il confine comunale ove ha sede l'azienda e il cantiere di lavoro, è dovuta per le ore di effettivo lavoro (nel limite delle 8 ore giornaliere) e viene precisato che non è dovuta per il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro o per il rientro.

L'indennità di trasferta non è dovuta per il caso in cui la prestazione si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora. Il lavoratore che percepisce l'indennità ha l'obbligo di trovarsi sul cantiere di destinazione all'ora stabilita per l'abituale inizio del lavoro.

All'operaio in servizio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Nulla è dovuto all'operaio che si rifiuti di usufruire del servizio di trasporto organizzato dall'azienda. In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso dei maggiori costi per il vitto serale e per l'alloggio. Si precisa inoltre che sull'indennità di trasferta non va computata la percentuale di cui all'art. 21 del CCNL 23 luglio 2008 (accantonamento Cassa Edile).

### **Trasporto – art. 13**

Il testo precisa che il trasporto degli operai, inteso come spostamento dalla dimora abituale al cantiere o al punto di raccolta stabilito dal datore di lavoro, è di norma effettuato dalle imprese con i propri mezzi, e precisa che l'indennità è dovuta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Non sono stati modificati gli importi rispetto al precedente testo, di seguito riportati:

- € 1,75 giornaliero quando la residenza e l'abituale dimora dell'operaio disti oltre 10 Km. e fino a 30 Km. dal luogo di lavoro o dal punto di raccolta
- € 2,50 giornaliero quando la residenza e l'abituale dimora dell'operaio disti oltre 30 Km. dal luogo di lavoro o dal punto di raccolta.

Per la Provincia di Trieste rimane in vigore la disciplina già in essere.

### **Mensa – art. 14**

La disciplina della mensa è rimasta invariata, ad eccezione:

- dell'adeguamento del valore convenzionale del pasto, che viene innalzato da €8,20 a €9,00
- per la sola provincia di Trieste, la quota del "pasto check" a carico dell'impresa viene aumentata nella seguente misura:
  - € 7,30 dalla data di stipula dell'accordo fino al 31 dicembre 2014
  - € 7,80 dal 1° gennaio 2015

### **Indennità di guida – art. 15**

Ai lavoratori che conducono i mezzi dell'impresa per il trasporto di altri dipendenti, dal 30 luglio 2013 sarà erogata un'indennità di trasporto mensile:

- pari a € 14,00 per percorrenze giornaliere fino a 35 km (era pari a € 13,00)
- pari a € 26,00 per percorrenze oltre i 35 km (era pari a € 25,00)

Viene precisato che gli importi saranno riproporzionati in rapporto alle giornate lavorabili nel mese in funzione dell'effettivo servizio giornaliero di guida (e non vanno computati ai fini dell'accantonamento presso la Cassa Edile).

### **Indennità di reperibilità – art. 16**

È stata istituita la disciplina della reperibilità per i lavoratori a disposizione dell'azienda per sopperire a situazioni non preventivabili al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa.

L'indennità viene corrisposta al lavoratore in misura forfetaria giornaliera nella misura pari a:

- € 5 per reperibilità notturna e feriale
- € 8 per reperibilità sabato e festivi.

Nell'allegato A) del CCRL è regolamentata la disciplina del servizio di reperibilità.

Tale indennità rispetta le condizioni previste per la detassazione di cui all'Accordo quadro territoriale della regione Friuli Venezia Giulia del 28 giugno 2013.

### **Ferie – art. 17**

Il periodo delle ferie verrà stabilito secondo le esigenze produttive di comune accordo per cantiere, per squadra o individualmente in modo da garantire al lavoratore un periodo continuativo di almeno due settimane.

L'accordo prevede inoltre che le ferie devono essere regolarmente richieste ed autorizzate per iscritto.

### **Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione – art.li 18 e 19**

Poiché gli importi dell'Elemento Economico Territoriale previsti da gennaio 2008 sono stati conglobati negli importi dell'Indennità Territoriale di Settore (per gli operai) e nel Premio di Produzione (per gli impiegati), l'accordo riporta una tabella con i nuovi importi di I.T.S. e P.d.P. erogati a decorrere dal 1° luglio 2011 e gli importi erogati a titolo di E.E.T. erogati fino a giugno 2011.

### **Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – art. 20**

Viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura indicata nella tabella:

LIVELLO	IMPORTO E.V.R. (quota mensile)
7° livello	91,46 €
6° livello	79,99 €
5° livello	66,65 €
4° livello	61,73 €
3° livello	57,73 €
2° livello	51,03 €
1° livello	44,61 €

L'erogazione dell'E.V.R. è subordinata ai risultati conseguiti sul piano regionale in relazione ai cinque parametri individuati nello stesso art. 20 del CCRL (e sotto riportati) e l'importo da corrispondere viene determinato annualmente dalle parti.

Con separato verbale sottoscritto il 30 luglio 2013 le parti hanno effettuato la verifica dei parametri, e cinque indicatori su cinque risultano negativi. Pertanto fino alla prossima verifica **non sarà erogato alcun importo a titolo di E.V.R.**

L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

I parametri definiti dall'accordo (di cui i primi tre indicati dal contratto nazionale e gli ultimi due definiti a livello territoriale) sono i seguenti:

1. numero dei lavoratori dipendenti da imprese che adottano il presente contratto iscritti complessivamente nel Sistema Unico delle Casse Edili del Friuli Venezia Giulia;
2. monte salari denunciato alle Casse Edili del Sistema Unico F.V.G. per i lavoratori di cui al precedente punto 1;
3. numero di ore dichiarato alle Casse Edili del Sistema Unico F.V.G. per i lavoratori di cui al precedente punto 1;
4. prodotto interno lordo del settore delle costruzioni nel Friuli Venezia Giulia;
5. dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio lavori nel Friuli Venezia Giulia.

Con la verifica annuale delle parti dovrà essere valutato l'andamento su base triennale dei cinque indicatori, raffrontandolo con quello riferito al triennio precedente, e sarà determinato il valore variabile dell'E.V.R. nelle seguenti misure:

- entro il 20% nel caso in cui risultasse pari o positivo uno dei suddetti parametri;
- tra il 20% e il 40% nel caso in cui risultassero pari o positivi due parametri;
- tra il 40% e il 70% nel caso in cui risultassero pari o positivi tre parametri;
- tra il 70% e il 100% nel caso in cui risultassero positivi quattro parametri;
- il 100% nel caso risultassero positivi tutti e cinque i parametri.

#### **Fondo regionale per il comparto edile artigiano - art. 4**

Entro 60 giorni dalla stipula del CCRL verrà istituito il “Fondo regionale per il comparto edile artigiano” con natura sperimentale:

- l'attività del Fondo è finalizzata a rendere operativa una sede regionale permanente di monitoraggio delle azioni delle commissioni di conciliazione territoriali e dell'elaborazione di progetti atti ad ottimizzare la qualità del lavoro e la produttività delle aziende del settore edile artigiano
- la gestione sarà affidata ad un Comitato regionale bilaterale (con la presenza di Feneal, Filca, Fillea in rappresentanza dei lavoratori, e Confartigianato e CNA in rappresentanza della parte datoriale)
- sul territorio provinciale verranno costituite le “Commissioni bilaterali di conciliazione” finalizzate ad esaminare, e possibilmente risolvere, le controversie individuali e/o collettive di lavoro
- l'attività del Fondo regionale, l'attività delle Commissioni provinciali di conciliazione e le iniziative progettuali di interesse per i lavoratori e le imprese del settore edile artigiano **saranno finanziate dalle imprese che applicano il presente CCRL, con una quota di Euro 8 annuali per lavoratore dipendente in forza nella mensilità di novembre** di ogni anno (ex quota Fondo Relazioni Sindacali Ebiart).

Con specifico Regolamento saranno definite le modalità di versamento e di raccolta delle quote.

#### **Decorrenza e durata – art. 22**

Il CCRL entra in vigore alla data della sottoscrizione (30 luglio 2013) ed avrà validità fino al 18° mese dalla stipula del CCNL di rinnovo del vigente CCNL. Rimarrà comunque in vigore fino alla pattuizione di un nuovo CCRL.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del contratto, allegato alla presente.

*(Fonti: Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia del 30 luglio 2013, Verbale di accordo per la verifica dei parametri previsti dall'art. 20 del CCRL del 30.07.13)*